

viabilità, perchè è una necessità che questa condizione resti.

Io non mi rifiuto, come non si rifiuta la Commissione (e lo abbiamo già dichiarato) di rendere obbligatorio quello che prima era facoltativo, ma purchè si tenga fermo che la difficoltà delle comunicazioni resta sempre una condizione indispensabile per istituire le nuove sezioni.

Quanto poi alla osservazione del collega Lazzaro io lo prego di osservare che secondo l'articolo 62 della legge comunale e provinciale è già stabilito il diritto alla votazione speciale per le frazioni, che hanno una rappresentanza separata. Ma la sua osservazione non ha qui la sua ragione d'essere quando ci ricordiamo del modo come è stato approvato l'articolo primo della presente legge.

Ma ad ogni modo io lo pregherei di non insistere nella sua proposta, perchè la Camera ritornerà sulla questione ed allora potrà essere meglio chiarito questo concetto, che ora pare oscuro.

A me pare che l'articolo primo abbia già dato la base giuridica di questa distribuzione degli elettori in sezioni o dei casi in cui si deve ammettere votazione separata. Ripeto, per quel che riguarda le altre osservazioni non esitiamo ad accogliere che quella istituzione di frazioni, che prima era facoltativa, diventi obbligatoria, ma sempre mantenendo intatto il nostro concetto che ciò debba dipendere non solo dal numero di cento elettori, ma anche dalle condizioni speciali di lontananza e di viabilità; che giustifichino questo frazionamento delle sezioni.

Non ripeto poi le osservazioni che ha già in proposito egregiamente svolto l'onorevole Brunialti.

**Presidente.** Onorevole Castorina, insiste nel suo emendamento?

**Castorina.** V'insisto.

**Presidente.** L'onorevole Lazzaro?

**Lazzaro.** L'onorevole Curioni ha detto che le sezioni come io le domando sono già nell'articolo 62 della legge comunale e provinciale.

Questo è un errore perchè nel fatto non è così. Le borgate che hanno diritto a votazione separata non sono costituite in sezioni. Il fatto è questo. Io sono, ad esempio, elettore amministrativo di una frazione del comune di Caserta; ebbene debbo andare a votare a Caserta in ogni modo, e ciò perchè la

Giunta di Caserta ha interesse a far votare tutti lì. Quindi il fatto non è come il collega lo espone. Ma io accetto il gentile invito della Commissione e spero che quello che ora non è chiaro nell'articolo 1° sarà chiarito nella prossima terza lettura. Io tengo a questo: che tutte le borgate, le quali per virtù dell'articolo 62 hanno diritto a votazione separata, votino separatamente. Nè mi rimuovono dal mio parere le ragioni addotte dall'onorevole Brunialti. Io sono del parere contrario al suo. Andando al capoluogo le frazioni sono condotte dai capiparte e votano sempre come essi vogliono: le influenze di questi capi parte sono subite tanto che si voti lontano quanto quando si vota entro la frazione di ogni comune. E quando certi risultati, certi inconvenienti non si possono evitare, è meglio procurar di non renderli più gravi.

*Voci.* Ai voti, ai voti.

**Presidente.** Dunque l'onorevole Castorina propone a questo articolo il seguente emendamento:

« Le frazioni che hanno non meno di 50 elettori hanno diritto ad una sezione propria. »

Questo emendamento sostituirebbe il secondo capoverso dell'articolo e renderebbe superfluo il terzo.

Lo pongo a partito.

*(Dopo prova e controprova, l'emendamento dell'onorevole Castorina è respinto).*

Pongo ora a partito l'intero articolo 2° come è stato modificato dalla Commissione. Lo rilleggo:

« Art. 2. Ogni sezione non potrà avere più di 600 elettori iscritti, nè meno di 100.

« Quando condizioni speciali di lontananza o di viabilità rendano difficile l'esercizio del diritto elettorale si costituiranno sezioni con un numero minore di 100 elettori, ma mai inferiore a 50.

« La costituzione di tali sezioni deve essere approvata dalla Commissione provinciale alla quale si potrà ricorrere contro le deliberazioni della Commissione comunale. »

*(È approvato).*

« Art. 3. Gli elettori votano nella sezione alla quale si trovano ascritti.

« Non si possono convocare nello stesso fabbricato gli elettori in più di quattro sezioni, ma l'accesso dalla strada alla sala della